COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Prot. n. del

Al Sig. Sindaco

Agli Assessori

Ai Consiglieri comunali

Ai Responsabili di P.O.
Matzeu Marcello
Rossi Antonello
Ai dipendenti com.li

Al Gestore del Sito Istituzionale
Sezione Amministrazione Trasparente
Sottosezione di I livello Disposizioni Generali
Sottosezione di II Atti Generali

SEDE

OGGETTO: Decreto Legge n.1 del 7/01/2022 - nuove disposizioni relative alla certificazione verde COVID 19 c.d. "Green Pass" .

Il Segretario Generale

PREMESSO CHE con il Decreto Legge n.1 del 7/01/2022 il governo ha stabilito, tra l'altro, le seguenti regole:

- a decorrere dal **1 febbraio 2022** per l'accesso agli uffici pubblici i cittadini avranno l'obbligo di possedere e di esibire, la certificazione verde COVID-19 **"base"**: la quale si ottiene per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- a decorrere **dal 15 febbraio 2022**, tutto il personale delle pubbliche amministrazioni che ha compiuto 50 anni, avrà l'obbligo di possedere e di esibire, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 **"rafforzata"**, la quale si ottiene unicamente per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un

test antigenico rapido o molecolare. Sono esclusi da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari;

RICHIAMATA la direttiva prot. n.4564 del 29/09/2021 avente ad oggetto *"DECRETO N. 127 DEL 21.09.2021 " Decreto Green pass" -circolare;*

RILEVATA la necessità di aggiornare le modalità operative di controllo del *green pass*, in particolare nei confronti degli utenti che devono accedere agli uffici comunali e di informare il personale dipendente sui nuovi obblighi per l'accesso al luogo di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO

Ad integrazione di quanto stabilito con la precedente direttiva prot. n. 4564 del 29/09/2021, si stabiliscono le modalità attuative di seguito specificate per la verifica del *green pass* nei locali comunali e allo stesso tempo si informano i dipendenti sulle importanti novità normative:

1. OBBLIGO GREEN PASS PER CITTADINI/UTENTI CHE ACCEDANO AI LOCALI COMUNALI

a decorrere dal **1 febbraio 2022** per l'accesso agli uffici pubblici **i cittadini** avranno l'obbligo di possedere e di esibire, la certificazione verde COVID-19 **"base"**: la quale si ottiene per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

2. OBBLIGO GREEN PASS PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON ABBIA COMPIUTO IL 50° ANNO DI ETA'

Per i dipendenti che non hanno compiuto il 50° anno di età le disposizioni restano quelle indicate nella precedente direttiva prot. n. 4564 del 29/09/2021.

OBBLIGO GREEN PASS PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE ABBIA COMPIUTO IL 50° ANNO DI ETA'

a decorrere dal **15 febbraio 2022**, tutto il personale che ha compiuto 50 anni, avrà l'obbligo di possedere e di esibire, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 **"rafforzata"**, la quale si ottiene unicamente per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Sono esclusi da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

3. CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

VALGONO le indicazioni e le nomine già decise con le precedenti disposizioni.

Il controllo deve avvenire tramite l'utilizzo dell'apposita app "VerificaC19", con la strumentazione ubicata all'ingresso del comune **dalla piazza Costituzione, unico accesso autorizzato, ove i dipendenti a ciò preposti assicurano il regolare controllo e regolano gli afflussi.**

I dipendenti addetti alla portineria sono autorizzati anche ad utilizzare gli strumenti personali per velocizzare la lettura delle certificazioni per evitare code e/o assembramenti;

4. **Controllo del green pass "base" per cittadini/utenti**

Considerato l'elevato numero di cittadini/utenti che si rivolgono agli uffici, ciascuna posizione Organizzativa potrà a sua volta delegare personale del proprio servizio, in particolare coloro che sono addetti agli sportelli o che per la loro attività ricevono cittadini/utenti presso i locali dell'ente, **in orari di chiusura al pubblico**, per il controllo del green pass base.

In caso di mancata esibizione da parte del cittadino/utente della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il delegato non consentirà al soggetto controllato l'ingresso all'ufficio, invitandolo ad utilizzare i canali online/telefonici o a ripresentarsi presso l'ufficio con una certificazione valida.

5. Controllo del green pass "rafforzato" per dipendenti, amministratori, ditte…

Il controllo della certificazione verde "rafforzata" nei confronti dei dipendenti e di ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, continua ad essere svolto secondo le modalità indicate nella precedente direttiva prot. 4564 del 29/09/2021, ovviamente chi effettua il controllo dovrà selezionare sull'app "VerificaC19" la tipologia "RAFFORZATA".

Resta salva la possibilità, da parte di ciascun titolare di posizione e/o delegato, di controllo manuale secondo le indicazioni della precedente direttiva sopra citata.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.

In tal caso il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi; la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla o ne esibisca una invalida, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Amministrazione.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde rafforzata valida è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione (a titolo esemplificativo sono soggetti le ditte esterne che operano all'interno del Comune, gli Amministratori, i corrieri, i volontari che operano nelle strutture

comunali i cantieri di lavoro); sono quindi esclusi da tale obbligo solo gli utenti per i quali è sufficiente il green pass base, come riportato al punto 1) della presente direttiva.

Qualora l'accesso sia effettuato durante l'orario di chiusura del pubblico e non sia possibile un controllo diretto, sarà cura del datore di lavoro della ditta incaricata di provvedere alla verifica del *green pass* dei propri operatori.

SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, non potrà accedere al luogo di lavoro.

Il suddetto lavoratore verrà inoltre considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Inoltre si comunicano di seguito le indicazioni, da rispettare per il rientro al lavoro dei dipendenti a seguito di accertata positività al Covid19:

1) è richiesto un TAMPONE NEGATIVO:

il tampone deve essere di tipo **molecolare** se fatto prima dei 21 giorni dall'infezione;

il tampone può essere **molecolare o antigenico (rapido)** se sono decorsi 21 giorni dall'infezione;

2) c'è obbligo di visita medica pre-rientro solo in caso di ricovero ospedaliero (negli altri casi consigliabile un contatto telefonico con il medico competente per valutare eventuali quadri di long covid che possono essere presenti anche nei soggetti COVID + che sono stati sempre a domicilio)

Si ricorda che le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un **contatto stretto con un positivo al COVID-19** si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Queste prevedono che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ci si riserva di aggiornare e/o modificare le presenti direttive a seguito dell'evoluzione normativa oppure a seguito di criticità emerse nella loro applicazione.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Urrazza

(sottoscritto digitalmente)

URRAZZA
GIOVANNA
02.02.2022
10:41:01
GMT+00:00